

DISCIPLINA
PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI
GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 sul trasferimento di funzioni e compiti di Polizia Amministrativa agli Enti locali;

LETTO il comma 3° *lett. a) e b)* del suddetto articolo per il quale è trasferito alle Province il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli Enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della L. 11.02.1992 n° 157 nonché il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime di cui all'art. R. D. 1604/1931 e dell'art. 22 Legge n° 963/1965;

RITENUTO che il procedimento amministrativo per il rilascio del riconoscimento suddetto sarà curato dalla Polizia Provinciale;

ATTESA l'urgenza di disciplinare il citato procedimento;

il procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria è così disciplinato:

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI

GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Teramo, in armonia con i principi della Legge 7/8/1990, n° 241 e dell'art. 1 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", s'impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile.
2. La presente disciplina si applica al procedimento amministrativo teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G. V., di cui all'art. 163, comma 3, *lett. a) e b)* del D. Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della Legge n° 157/92 e dell'art. 31 del T.U. delle Leggi sulla Pesca, approvato con R.D. n° 1604 del 8.10.1931 e dell'art. 22 della Legge 14.07.1965, n° 963.
3. Il riconoscimento sarà rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, o condizioni tecniche o valutazioni, comprendenti anche quelle in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

Art. 2
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. La qualifica di G.G.V. è concessa a coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di residenza e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L. 157/92.
2. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d) non aver riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
 - e) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
 - f) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata da un medico della USL.

Art. 3
Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata da una Associazione venatoria, agricola e di protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni di pescatori regolarmente riconosciute.
2. La richiesta in carta legale deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi della Legge 04/01/1968, n° 15, nella quale sotto la propria personale responsabile dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere: a, b, c, d, e, f, del precedente art. 2.

Art. 4

Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 9, ne dà comunicazione al ricevente, entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

Art. 5

Controlli

1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità ed è mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.
2. I controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi della Legge 04.01.1968, n° 15, in sede di autocertificazione, è effettuato d'ufficio dal Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 6

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e deve essere corredata, ove necessario, dalla prevista documentazione da cui risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dal regolamento per l'adozione del provvedimento.

Art. 7

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60 decorrenti dall'inizio del procedimento stesso.
2. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato, il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo.

Art. 8

Acquisizione di informazioni o pareri

1. Il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o delle informazioni di rito che l'Amministrazione Provinciale richiederà ad altri organi.

Art. 9

Funzioni del responsabile

1. E' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa denominata Corpo di Polizia Provinciale.

2. Decorsi inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativo fissato dall'art. 2 della legge 7.8.1990, n° 241, l'interessato può produrre istanza al Dirigente dell'unità responsabile del procedimento il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni.
3. Qualora l'inerzia permanga, il Presidente può nominare un commissario ad acta.

Art. 10

Validità temporale del riconoscimento

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida annuale con le modalità stabilite dal successivo articolo 11.
2. Alle G.G.V. viene rilasciato un documento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia. La validità di tale documento è fissata in anni cinque e subordinata alla vidimazione di convalida annuale del Corpo di Polizia Provinciale.
3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. La dichiarazione di giuramento viene annotata, a cura del Sindaco del Comune di residenza, sul titolo di riconoscimento della qualifica di G.G.V.

Art. 11

Convalida annuale del riconoscimento

1. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. è tenuto a presentare almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del titolo, un'autocertificazione redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale nella quale la G.G.V. dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere ancora in possesso dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento della qualifica.
2. Ai fini della validità del riconoscimento il Corpo di Polizia Provinciale provvede ad apporre sul documento un apposito visto di convalida.
3. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. si provvederà all'immediata revoca ai sensi del successivo articolo 12.

Art.12

Sospensione e Revoca del riconoscimento

1. La perdita temporanea di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva di uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.
3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale.
4. Sarà cura del Corpo di polizia Provinciale comunicare all'interessato la data di avvio del procedimento di sospensione o di revoca.

Art.13

Smarrimento

1. Nel caso di smarrimento del documento di rilascio della qualifica di G.G.V., l'interessato dovrà darne comunicazione immediata al Corpo di Polizia Provinciale, che provvederà ai conseguenti adempimenti di competenza e dovrà, inoltre, farne denuncia alle Autorità preposte secondo la normativa vigente.

Art. 14
Poteri e compiti

1. Le G.G.V. ai sensi dell'art. 28, comma 5, Legge 157/92, che accertino violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Per la vigilanza ittica si richiamano le norme previste dal capo 4 del R.D. 8 ottobre 1931, n°1604.

Art. 15
Porto d'arma

1. Alle G.G.V. può essere rilasciata dal Prefetto, ai sensi degli artt. 42 del T.U.L.P.S. e 71 del Regolamento di attuazione, apposita licenza per il porto d'arma per la difesa personale.

Art. 16
Norma di rinvio

1. Restano confermate le norme già previste dai regolamenti vigenti presso l'Ente, integrate e per quanto compatibili col presente regolamento.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale con la quale viene approvato.

Art. 18
Regime transitorio

1. Per i procedimenti amministrativi di rinnovo (convalida) pendenti durante la fase di trasferimento delle competenze dalla Prefettura alla Provincia ex art. 163, comma 3, *lettere a) e b)*, D. Lgs. 112/1998, verranno utilizzati i libretti attualmente esistenti sui quali il rinnovo stesso sarà convalidato a cura del Presidente della Provincia, dietro presentazione di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per il rilascio della qualifica (come da art. 11).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sia per i rinnovi che per i rilasci, saranno utilizzati i nuovi documenti predisposti dall'Amministrazione Provinciale di Teramo.
3. I titoli in corso di validità (già rinnovati), verranno sostituiti al momento della prossima scadenza.